



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

52/2012
LUGLIO/6/2012 (*)
12 Luglio 2012

**L'IMPORTO DEGLI A.N.F. DEVONO
ESSERE RIDETERMINATI, CON
DECORRENZA DAL 1° LUGLIO,
SULLA BASE DEI REDDITI
COMPLESSIVAMENTE CONSEGUITI
NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE
DAL NUCLEO FAMILIARE DEI
LAVORATORI DIPENDENTI.
L'INPS, CON IL MESSAGGIO N. 10225
DEL 18 GIUGNO 2012, COGLIE
L'OCCASIONE PER FORNIRE**

ALCUNI CHIARIMENTI IN RIFERIMENTO ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE, A TAL FINE, DEL REDDITO DEI SOCI DI S.R.L.

Fra i tanti adempimenti che ci "fanno compagnia" in quest'estate torrida, caratterizzata da figure mitologiche (Caronte ci lascia per affidarci a Minosse...), non dobbiamo dimenticare il "*clasico*" (per dirla alla spagnola che va di moda - *ahinoi* - calcisticamente parlando) aggiornamento degli **assegni per il nucleo familiare.**

Dal 1° luglio devono essere, *more solito*, rideterminati gli importi da corrispondere, a tale titolo, ai lavoratori delle Aziende ns. assistite, utilizzando come riferimento il reddito familiare maturato nell'anno d'imposta 2011.

Il requisito imprescindibile, per ottenere l'erogazione della prestazione, è che tale reddito provenga, **per almeno il 70%**, da attività di lavoro dipendente o ad essa fiscalmente assimilata.

Orbene, l'**INPS**, **messaggio n° 10225 del 18 giugno u.s.**, è intervenuto per chiarire **le particolari modalità di quantificazione del reddito attribuibile ai soci di società a responsabilità limitata.**

In particolare, l'**Istituto di previdenza** precisa che, per i soci di srl, il **reddito da considerare**, ai fini della corretta determinazione dell'importo dell'assegno familiare, **è rappresentato da quanto direttamente imputabile in base alla loro quota di partecipazione nella società di capitale.**

A seconda del tipo di tassazione opzionato dalla srl, si potranno verificare le seguenti fattispecie:

- a) se la srl è soggetta al regime di **tassazione ordinaria**, ed è stata deliberata la **distribuzione degli utili**, sarà necessario fare l'ulteriore distinzione fra **socio qualificato** e **socio non qualificato** (*cf. art. 67 c. 1 TUIR – partecipazioni che assicurino determinate percentuali minime di diritto di voto*).
- Nel caso in cui il **socio sia qualificato**, la quota di utile spettante, determinata in base alla percentuale di partecipazione alla società, **concorre a formare il reddito nella misura del 49,72%**;
- *ex adverso*, se il **socio non è qualificato**, la quota parte **concorrerà integralmente a formare reddito**. Tali redditi vanno indicati nella **categoria residuale "redditi diversi da lavoro dipendente"**.
- b) Se la srl è soggetta al regime di **tassazione ordinaria, ma non c'è stata distribuzione di utili**, il reddito imputabile al socio sarà pari a **zero**;
- c) Se la srl è soggetta al regime della **tassazione per trasparenza**, l'**utile viene attribuito**, ai fini fiscali, **direttamente al socio anche se non c'è stata reale distribuzione degli utili**. In tal caso, pertanto, l'importo dell'utile sarà, pro quota, considerato ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo dell'anf.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA